



N. 2029-A

*Relazione orale
Relatore Rosso*

TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Comunicato alla Presidenza il 14 ottobre 2026

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro dell'economia e delle finanze

dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2026

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6
Allegato: modificazioni apportate dalla Commissione	»	7
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	»	9

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

22 settembre 2026

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, si rappresenta l'opportunità di chiarire quale sia il termine assegnato ai sensi del primo periodo del medesimo comma, la cui scadenza viene ridotta a un massimo di trenta giorni, dal momento che il primo periodo del comma 1 fa riferimento a due distinti termini procedurali.

su emendamenti approvati

14 ottobre 2026

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LIRIS)

sul disegno di legge

22 settembre 2026

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, con riferimento ai dati e alla metodologia utilizzati per la stima degli effetti riconducibili alle principali agevolazioni in materia di accisa, viene rappresentato che i dati relativi al gasolio agricolo e alla benzina agricola sono ricavati dal Bollettino petrolifero pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla medesima mensilità dell'anno precedente, riproportionati per il numero di giorni di applicazione del provvedimento. Ai consumi sono state applicate le variazioni di aliquota di accisa così come risultanti dalla normativa vigente (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella A, punto 5, e Allegato I; decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, articolo 3) e dalla disposizione in esame;

sempre in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la relazione tecnica riporta che « gli effetti finanziari in termini di IVA sono stati stimati applicando l'aliquota del 22 per cento alla sola quota di accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l'imposta. Gli effetti sulle imposte dirette sono stati calcolati assumendo un'aliquota media IRES pari al 16 per cento e un'aliquota media IRAP pari a circa il 4 per cento, applicate alla sola quota di accisa riconducibile alle imprese ». Viene evidenziato che la relazione tecnica ha quindi tenuto conto nella stima sia della quota dell'accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l'IVA sia della quota dell'accisa riconducibile alle imprese;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che la circostanza che il commissario debba assicurare « forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati » ha la finalità di informare le comunità interessate, rendendo maggiormente trasparente l'azione commissariale, consentendo la conoscibilità dei profili tecnici, socioeconomici e ambientali del progetto di cui all'atto finale sostitutivo (*rectius* l'intesa). Sul piano dei principi generali, non c'è incompatibilità tra la

funzione finale di adottare o rendere l'intesa in via sostitutiva della regione e lo svolgimento delle attività istruttorie e partecipative necessarie a formare correttamente quella determinazione. Trattandosi di attività di natura propedeutica, istruttoria e preparatoria rispetto all'atto finale sostitutivo, la previsione è compatibile con l'esercizio dei poteri sostitutivi e può essere letta come una garanzia procedimentale aggiuntiva. Ciò premesso, viene confermato che si provvederà a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: GELMETTI)

su emendamenti approvati

14 ottobre 2026

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1 (testo 2), 2.0.2 (testo 2) e 2.0.3 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.0.31 (testo 2), 2.0.18 (testo 2), 2.23 (testo 2) e COORD.1.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « approvato con il » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. – (*Modifiche all'articolo 1-decies, del decreto-legge n. 63 del 2026, convertito, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2026*) – 1. Al fine di garantire una maggiore indipendenza energetica e consentire la valorizzazione in digestione anaerobica di tutti i residui generati dalla trasformazione di prodotti agricoli indipendentemente dalla destinazione dei prodotti finiti ottenuti, all'articolo 1-decies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare” sono inserite le seguenti: “e, qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti, i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzate alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali”;

b) dopo le parole: “di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” sono inserite le seguenti: “, a condizione che non contengano sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e che il processo di produzione non comporti il rilascio di tali sostanze. Il produttore dei residui rende disponibile al gestore dell'impianto la documentazione attestante il rispetto delle predette condizioni, ivi inclusa la caratterizzazione del processo e delle sostanze impiegate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264”;

c) dopo le parole: “Allegato IX, parte B, del medesimo decreto” sono inserite le seguenti: “. L'impiego dei residui di cui al presente articolo è consentito a condizione che il digestato prodotto rispetti i valori limite di cui all'Allegato IX, parte B, del predetto decreto” ».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « di pozzi, al rilascio » sono sostituite dalle seguenti: « di pozzi nonché al rilascio » e le parole: « ricezione dalla » sono sostituite dalle seguenti: « ricezione della »;

al quarto periodo, le parole: « del comma » sono sostituite dalle seguenti: « del presente comma »;

al comma 2, terzo periodo, le parole: « profili tecnici, socioeconomici » sono sostituite dalle seguenti: « profili tecnici e socioeconomici »;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le funzioni del Commissario ad acta si estendono, altresì, all'adozione di ogni atto endoprocedimentale o provvedimento autorizzatorio comunque denominato, di competenza della medesima regione o di enti locali rientranti nel relativo territorio, propedeutico e necessario alla conclusione del procedimento ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili) – 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-bis, comma 4, alinea, le parole: “Ai fini” sono sostituite dalle seguenti: “Ferma restando l'idoneità delle aree di cui al comma 1 e ai fini”;

b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; sono consentiti altresì gli interventi di cui agli Allegati B e C i cui impianti ricadano interamente nella buffer zone che presenti le caratteristiche di un'area idonea ai sensi dell'articolo 11-bis, commi 1 e 3, ai quali non si applica la disciplina semplificata di cui all'articolo 11-quater” ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « Fondo per gli interventi strutturali di politica economica » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per interventi strutturali di politica economica, »;

al comma 2, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo », le parole: « e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « , e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1 » e le parole: « Fondo per gli interventi strutturali di politica economica » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per interventi strutturali di politica economica, ».

*Decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 210 del 10 settembre 2026.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dall'11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: « da marzo a agosto » sono sostituite dalle seguenti: « da marzo a settembre ». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 mag-

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, **di cui al** decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dall'11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

gio 2026, n. 79, è incrementata di 16 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Articolo 1-bis.

(Modifiche all'articolo 1-decies, del decreto-legge n. 63 del 2026, convertito, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2026)

1. Al fine di garantire una maggiore indipendenza energetica e consentire la valorizzazione in digestione anaerobica di tutti i residui generati dalla trasformazione di prodotti agricoli indipendentemente dalla destinazione dei prodotti finiti ottenuti, all'articolo 1-decies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare » sono inserite le seguenti: « e, qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti, i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzate alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali »;

b) dopo le parole: « di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 » sono inserite le seguenti: « , a condizione che non contengano sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e che il processo di produzione non comporti il rilascio di tali sostanze. Il produttore dei residui rende disponibile al

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche)

1. Nei casi di procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione di pozzi, al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi, qualora la regione interessata, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della documentazione a corredo dell'istanza, non si sia espressa sull'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Qualora il mancato rispetto del termine per l'espressione dell'intesa regionale si verifichi nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

gestore dell'impianto la documentazione attestante il rispetto delle predette condizioni, ivi inclusa la caratterizzazione del processo e delle sostanze impiegate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 »;

c) dopo le parole: « Allegato IX, parte B, del medesimo decreto » sono inserite le seguenti: « . L'impiego dei residui di cui al presente articolo è consentito a condizione che il digestato prodotto rispetti i valori limite di cui all'Allegato IX, parte B, del predetto decreto ».

Articolo 2.

(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche)

1. Nei casi di procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione di pozzi **nonché** al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi, qualora la regione interessata, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione **della** documentazione a corredo dell'istanza, non si sia espressa sull'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Qualora il mancato rispetto del termine per l'espressione dell'intesa regionale si verifichi nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

aprile 2022, n. 34, il termine assegnato ai sensi del primo periodo del presente comma non è superiore a trenta giorni. Entro il termine assegnato ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove un'apposita interlocuzione con la regione interessata al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinché la regione medesima si esprima sull'intesa. L'interlocuzione non sospende il decorso del termine assegnato ai sensi del primo periodo del comma.

2. Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del comma 1 e l'inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell'unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un commissario *ad acta* al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della regione interessata. Il commissario *ad acta*, nello svolgimento delle attività propeedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici, socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto.

3. Il Consiglio dei ministri, con la deliberazione di cui al comma 2 o con successiva deliberazione, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare un subcommissario, che coadiuva il

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

aprile 2022, n. 34, il termine assegnato ai sensi del primo periodo del presente comma non è superiore a trenta giorni. Entro il termine assegnato ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove un'apposita interlocuzione con la regione interessata al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinché la regione medesima si esprima sull'intesa. L'interlocuzione non sospende il decorso del termine assegnato ai sensi del primo periodo del **presente** comma.

2. Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del comma 1 e l'inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell'unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un commissario *ad acta* al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della regione interessata. Il commissario *ad acta*, nello svolgimento delle attività propeedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici e socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

commissario *ad acta* nello svolgimento delle attività a esso attribuite. In caso di assenza o impedimento temporaneo del commissario *ad acta*, il subcommissario ne esercita le funzioni.

4. Il commissario *ad acta* di cui al comma 2 può, altresì, essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Al commissario *ad acta* e al subcommissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

4. Il commissario *ad acta* di cui al comma 2 può, altresì, essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. **Le funzioni del Commissario *ad acta* si estendono, altresì, all'adozione di ogni atto endoprocedimentale o provvedimento autorizzatorio comunque denominato, di competenza della medesima regione o di enti locali rientranti nel relativo territorio, propedeutico e necessario alla conclusione del procedimento.**

5. *Identico.*

Articolo 2-bis.

(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-bis, comma 4, alinea, le parole: « Ai fini » sono sostituite dalle seguenti: « Ferma restando l'ido-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Il Fondo per **gli** interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 18,6 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 1 e, per gli anni 2026 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per **gli** interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

neità delle aree di cui al comma 1 e ai fini »;

b) all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; sono consentiti altresì gli interventi di cui agli Allegati B e C i cui impianti ricadano interamente nella *buffer zone* che presenti le caratteristiche di un'area idonea ai sensi dell'articolo 11-*bis*, commi 1 e 3, ai quali non si applica la disciplina semplificata di cui all'articolo 11-*quater* ».

Articolo 3.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 18,6 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 **del presente articolo** e dall'articolo 1, comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027, e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo **1**, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 1 e, per gli anni 2026 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 10 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICCHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)